

□ **il Libro Concorso Simone**

**CONCORSO CANCELLIERI
800 ASSISTENTI
GIUDIZIARI
PRONTUARIO
ALFABETICO
per la PROVA PRESELETTIVA**

Le parole-chiave di:

- ➔ **Diritto pubblico**
- ➔ **Diritto amministrativo**

**A cura di
Federico del Giudice**

EDIZIONI
SIMONE[®]

Gruppo Editoriale **Simone**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vieta la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Istruzioni per l'uso

- Gli articoli riportati accanto ad ogni lemma senza ulteriori specificazioni si intendono riferiti alla Carta costituzionale. Ad essi seguono i riferimenti normativi alle altre leggi, ove ritenuti necessari.
Le voci in:
 - **tondo neretto** riguardano il *diritto costituzionale*;
 - **corsivo neretto** riguardano il *diritto amministrativo*;
 - **neretto sottolineato** sono, invece, *interdisciplinari*.
- Per facilitare la reperibilità degli argomenti composti da due parole si è seguita la regola della preferenza per la **parola qualificante l'istituto**.
Esempio: alla voce generale «**libertà costituzionali**» viene stilato l'elenco delle stesse, riservando poi la singola disciplina a ciascuna libertà riportata in ordine alfabetico (*associazione, circolazione, domicilio...*).
- Per comodità di lettura alcune parole uguali che designano istituti diversi, sono state ordinate come sottovoci.
- Non tutti i rinvii ad altre voci sono stati segnalati perché ritenuti ovvi. Talvolta, in corpo piccolo sono stati riportati alcuni **esempi** ritenuti particolarmente illuminanti per la conoscenza dei singoli istituti.

*Hanno collaborato alla stesura e revisione dell'opera
i dottori Pietro Emanuele e Alessandra Pedaci*

Finito di stampare nel mese di gennaio 2017
dalla SA.GRAF. s.r.l. semplificata a socio unico - Via Einstein, 16 - Arzano (NA)
per conto della SIMONE S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

1. Perché prepararsi su un questionario alfabetico?

Quando si deve risolvere un questionario composto da quesiti in ordine casuale, per poter concentrare l'attenzione sul singolo argomento, in luogo di una dispersiva ricerca sul manuale è più utile ricorrere ad un lemmario alfabetico che permetta il reperimento immediato dell'argomento richiesto. Per tale motivo, dunque, il concorsista potrà trarre notevole beneficio da questo prontuario.

2. Capire per imparare!

Un errore comune in cui ricorrono i concorsisti nell'affrontare quiz a risposta chiusa è di concentrare lo studio limitandosi alla sola **soluzione mnemonica** dei singoli quesiti.

Il rischio è di tralasciare altri argomenti, ritenuti marginali, che, invece, sono di ausilio per apprendere le dinamiche conoscitive per risolvere i quiz.

Ciò spiega perché questo breve prontuario propone, in affianco alle voci «classiche» (in cui sono segnalati sempre i riferimenti costituzionali e normativi), altre voci ritenute di sicuro interesse.

Ad esempio, è brevemente esposta la voce **ad interim** che significa «provvisorio» e che si riferisce alla reggenza temporanea di un ufficio in assenza del suo titolare.

Questo lemma può applicarsi, tra l'altro, alla «*supplenza del Presidente del Senato in caso di assenza, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica*». Ciò perché il Presidente del Senato costituisce una «**alta carica dello Stato**».

I citati due lemmi, dunque, seppure apparentemente ridondanti, servono a supportare la risoluzione di quesiti differenti.

3. Perché l'uso di due corpi di stampa?

Mentre gli argomenti virtualmente oggetto di quesito sono riportati in **corpo grande**, altre notizie ritenute meno importanti sono stampate in **corpo più piccolo**, in quanto si presume siano di minore interesse per la preparazione di questo concorso.

Al fine di consentire l'approfondimento dei singoli istituti vengono riportate, in apposite rubriche contraddistinte da un fondino scuro, riflessioni chiarificatrici soprattutto in ordine a «**paralleli e differenze**» tra gli istituti.

Per esempio, in calce alla voce «**abrogazione**», vengono riportate le differenze con la **revoca** e l'**annullamento**, potenzialmente oggetto di ulteriori quesiti autonomi.

4. Coordinare la consultazione di questo sussidio con gli altri strumenti didattici della casa editrice (vedi p.255)

Si consiglia a tutti di iniziare dallo studio (o ripasso) di tipo manualistico.

Una volta completata l'analisi di un gruppo di capitoli (riportati nella prima parte del **volume 336/1**), occorre passare alla risoluzione di quiz relativi agli argomenti già studiati (riportati nel **volume 336/3**) nonché alla contestuale consultazione del presente **prontuario alfabetico (336/6)**.

Solo alla fine della preparazione sarà proficuo esercitarsi sulle batterie di simulazione riportate alla fine del **volume 336/1** per valutare la preparazione raggiunta.

Riteniamo sia importante (se non addirittura decisiva) anche la costante consultazione per quanto riguarda il diritto pubblico, della **Costituzione explicata minor (E5/A)** per apprendere di prima mano le parole del costituente. Per i diplomati, è consigliabile, per uno studio più agevole delle discipline, consultare gli **Elementi FACILI di diritto pubblico e amministrativo per la prova preselettiva (336/5)**, volume appositamente studiato per venire incontro a quanti necessitano di partire dalle basi istituzionali.

In bocca al lupo a tutti!!

INDICE DELLE VOCI

A

Abilitazione, 13
Abrogazione, 13
Abrogazione della legge, 13
Accentramento di poteri, 14
Accesso, 14
Accordi, 15
Acquiescenza, 16
Ad interim, 17
Adattamento, 17
Adeguatezza [principio di], 17
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, 18
Agenzie pubbliche, 18
Albo professionale, 18
Alte cariche dello Stato, 18
Alto tradimento, 18
Ammissione al pubblico impiego, 19
Amnistia, 19
A.N.AC. [Autorità nazionale anticorruzione], 20
Antipolitica, 20
Apolicità delle forze armate, 20
Apolidia, 20
Appalto, 21
Approvazione delle leggi, 21
A.R.A.N. [Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni], 21
Arti e scienze [principio di libertà delle], 21
Artigianato, 22
Asilo politico, 22
Assemblea costituente, 22

Assistenza sociale, 23
Associazione [libertà di], 23
Associazioni, 23
Attentato alla Costituzione, 23
Atti aventi forza di legge, 24
Atti ispettivi del Parlamento, 24
Atti legislativi per fronteggiare lo stato di guerra, 24
Atti politici, 24
Attività amministrativa (principi costituzionali), 25
Attività amministrativa (principi generali di cui alla L. 241/1990), 26
Atto, 27
Autenticazione, 27
Authority, 27
Autocertificazione, 27
Autonomie locali, 28
Autorità amministrative indipendenti, 28
Autorizzazione, 30
Autotutela amministrativa, 31
Avvocazione, 32
Avvocatura dello Stato, 32
Aziende autonome, 32

B

Ballottaggio, 33
Banca dati, 33
Bando, 33
Beni, 34
Bicameralismo, 35
Bilanciamento dei diritti, 35
Bilancio dello Stato, 35
Bipartitismo, 36

- Bipolarismo, 36
Buona amministrazione [principio di], 36
Buon costume, 37
Burocrazia, 37
- C**
- Camera dei deputati, 39
Campagna elettorale, 39
Capacità contributiva, 39
Capo dello Stato, 39
Carcerazione preventiva (custodia cautelare), 39
Carenza di potere, 40
Cariche elettive, 40
Certezza del diritto, 40
Certificato amministrativo, 40
Chiesa cattolica, 41
CIAE [Comitato Interministeriale per gli affari europei], 41
Ciclo di gestione della performance [nel pubblico impiego], 42
C.I.C.R. [Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], 42
C.I.C.S. [Comitato interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo], 42
C.I.P.E. [Comitato interministeriale per la programmazione economica], 43
Circolare, 43
Circolazione [libertà di], 44
Cittadinanza, 44
Cittadinanza europea, 44
Cittadinanza italiana, 45
Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), 47
Clemenza [atti di], 47
Coalizione di Governo, 47
Codice, 47
Collettivizzazioni, 48
Comando, 48
Comitato, 49
Commissari straordinari di Governo, 49
Commissario ad acta [nel giudizio amministrativo], 50
Commissione/i, 50
Commutazione della pena, 51
Competenza, 51
Comune, 52
Comunicazione [libertà di], 53
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, 53
Concessione, 53
Concorso pubblico, 54
Conferenza, 55
Conferenza di servizi, 56
Confisca, 56
Conflitti, 57
Conflitto di competenza, 58
Consiglio, 58
Consiglio di gabinetto, 59
Consiglio Supremo di Difesa, 60
Consuetudine, 60
Consuetudine costituzionale, 60
Contraddittorio, 61
Contrattazione collettiva [nel pubblico impiego], 61
Contratti della pubblica amministrazione, 62
Controfirma [ministeriale], 62
Controlimiti, 62
Controllo di legittimità costituzionale, 63
Convalescenza dell'atto amministrativo, 63

Convalida dell'atto amministrativo, 64
 Convenzioni costituzionali, 64
 Conversione dei decreti legge, 64
 Convivenze di fatto, 64
 Cooperative, 65
 Copia autentica, 65
 Correttezza costituzionale [norme di], 65
 Corpo elettorale, 66
 Corrispondenza [libertà di], 66
 Corte costituzionale, 66
 Corte dei Conti, 67
 Coscienza e culto [libertà di], 67
 Costituzione, 67
 Crisi di Governo, 69
 Cronaca [diritto di], 70

D

Dato personale, 71
 Decentramento, 71
 Decentramento amministrativo, 72
 Decisione dell'Unione europea, 72
 Decreto, 72
 Decreto di espropriazione, 74
 Delegificazione, 74
 Deliberazione dello stato di guerra, 74
 Demanio, 74
 Democrazia, 75
 Deputati, 75
 Desuetudine, 76
 D.I.A. [dichiarazione di inizio attività], 76
 Dicastero, 76
 Dichiarazione, 76
 Dichiarazione di guerra, 77
 Dichiarazione di illegittimità costituzionale, 78

Dichiarazioni costituzionali, 78
 Difensore civico, 79
 Difesa della patria, 79
 Difesa in giudizio [diritto di], 79
 Dimissioni, 79
 Dipartimenti, 80
 Dipendenti pubblici, 80
 Diplomatici, 80
 Direttiva dell'Unione europea, 80
 Diritti inviolabili dell'uomo, 80
 Diritti sociali, 81
 Diritti soggettivi, 82
 Diritti soggettivi pubblici, 82
 D.I.S. [Dipartimento delle informazioni per la sicurezza], 83
 Discrezionalità, 83
 Discriminazioni [divieto di], 84
 Disegno di legge, 84
 Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, 84
 Divisione dei poteri, 84
 Documento, 85
 Domicilio [libertà di], 85
 Donna lavoratrice [tutela della], 86
 Dotazione del Presidente della Repubblica, 87
 Doveri dell'impiegato pubblico, 87
 Durata massima della giornata lavorativa, 88

E

Eccesso di potere, 89
 Economicità [principio di], 89
 Efficacia, 90
 E-government, 90
 Eguaglianza [principio di], 90
 Elettorato, 90
 Elezione, 91
 Elezioni primarie, 92

Emendamento, 92
Ente pubblico, 93
Enti locali, 93
Entrata in vigore della legge, 93
Equa riparazione [per l'eccessiva durata del processo], 93
Esecutivo, 93
Esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, 93
Espropriazione per pubblica utilità, 94
Estradizione, 95
Evidenza pubblica, 95

F

Famiglia, 97
Fede religiosa, 97
Fedeltà alla repubblica (dovere di), 97
Federalismo, 97
Ferie annuali, 99
Fiducia, 100
Filibustering, 100
Finanziamento dei partiti, 100
FOIA [sigla di Freedom of Information Act], 101
Fonti del diritto, 101
Forma di governo, 102
Forma di Stato, 103
Forma repubblicana, 103
Formazioni sociali, 103
Forme di governo [modelli comuni], 104
Formule elettorali, 104
Forza di legge, 105
Funzionario di fatto, 105
Funzione, 106
Fusioni di Regioni, 106

G

Garanzie costituzionali, 109
Genitori, 109

Genocidio, 110
Gerarchia [rapporto di], 110
Giudice, 110
Giudice naturale, 111
Giudici speciali, 111
Giudici straordinari, 111
Giudizio, 111
Giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, 115
Giunta regionale, 115
Giunte parlamentari, 116
Giurisdizionale [funzione], 116
Giurisdizione amministrativa, 117
Giusta retribuzione, 118
Giustizia amministrativa, 119
Giusto processo, 119
Governance, 120
Governo, 120
Gratuito patrocinio, 121
Grazia [potere di], 122
Gruppi parlamentari, 122
Guardasigilli, 122
Guarentigie costituzionali, 123
Guerra, 123

I

Illecito amministrativo, 125
Illegittimità costituzionale, 125
Illegittimità dell'atto amministrativo, 126
Immigrazione, 126
Immunità, 127
Impiego pubblico, 128
Incandidabilità, 129
Inchiesta parlamentare, 130
Incompatibilità, 130
Incompetenza, 130
Incostituzionalità della legge, 130
Indagini conoscitive, 131

Indennità parlamentare, 131
 Indipendenza, 131
 Ineleggibilità, 132
 Informazione [diritto all'], 132
 Iniziativa economica privata [libertà di], 133
 Iniziativa legislativa, 133
 Insegnamento [libertà di], 134
 Insindacabilità [delle opinioni e voti espressi], 134
 Interesse legittimo, 134
 Interessi, 135
 Interpellanza parlamentare, 135
 Interpretazione analogica, 136
 Interrogazione parlamentare, 136
 Intesa, 137
 Invalidità dell'atto amministrativo (nullità - annullabilità), 137
 Irregolarità dell'atto amministrativo, 138
 Istanza, 138
 Istruzione, 138
 Italiani all'estero, 139
 Italicum, 139

L

Laicità dello Stato, 141
 Lavoro, 141
 Lavoro minorile, 142
 Leale collaborazione [principio di], 142
 Legalità [principio di] (Diritto costituzionale), 143
 Legalità [principio di] (Diritto amministrativo), 143
 Legittimità dell'atto amministrativo, 144
 Legge elettorale, 144
 Legge, 145
 Legislatura, 146

Legittimità costituzionale [sindacato di], 147
 Liberalizzazione delle attività private, 147
 Libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, 147
 Libertà personale, 148
 Libertà sindacale, 148
 Licenza, 149
 Liste bloccate, 149
 Localizzazioni, 150
 Luogo, 150

M

Maggioranza [regola della], 151
 Maggiore età, 151
 Maggioritario [sistema], 151
 Magistratura, 151
 Mandato imperativo, 152
 Manifestazione del pensiero, 152
 Maternità [protezione della], 152
 Matrimonio, 152
 Merito amministrativo, 153
 Maxiemendamento, 153
 Messaggi Presidenziali, 153
 Metodo democratico, 154
 Ministero, 154
 Ministro, 155
 Minoranze linguistiche, 156
 Motivazione dei provvedimenti amministrativi, 156
 Mozione, 157

N

Navetta, 159
 Nazione, 159
 Norma giuridica, 159
 Norma in bianco, 160
 Norma interna, 160

Notorietà [atto di], 160
Nulla-osta, 161
Nullità dell'atto amministrativo, 161

O

Obbligatorietà dell'azione penale, 163
Obblighi della P.A., 163
Occupazione d'urgenza, 164
Ombudsman, 164
Onorificenze [conferimento delle], 164
Opere pubbliche, 165
Opposizione di terzo, 165
Ordinanza, 165
Ordinanze generali, 166
Ordine, 166
Organizzazione amministrativa (diretta e indiretta), 167
Organizzazione dei Ministeri, 167
Organismo di diritto pubblico, 168
Organo, 168
Ostacoli di ordine economico e sociale, 168
Ottemperanza, 169

P

Pace, 171
Parastato, 171
Pareggio di bilancio [principio di], 171
Parere amministrativo, 172
Pari opportunità tra uomo e donna, 172
Parità di accesso alle cariche elettive, 173
Parlamento, 174
Partecipazione al procedimento amministrativo, 174
Partiti politici, 175
Patti lateranensi, 176
P.E.C., 176
Pena di morte, 177

Pensiero [libertà di], 177
Penzione, 178
Permesso di costruire, 178
Petizione alle Camere [diritto di], 179
Pluralismo, 179
Polizia Giudiziaria, 179
Popolo, 179
Posta elettronica certificata (PEC), 180
Potere amministrativo, 181
Potestà legislativa, 181
Prassi amministrativa, 181
Prassi costituzionale, 182
Preavviso di rigetto, 182
Precettazione, 182
Prefetture (UTG), 183
Premio di maggioranza, 183
Presidente del Consiglio dei Ministri, 184
Presidente della Giunta regionale, 184
Presidente della Repubblica, 185
Presidenti delle Camere, 186
Presidenzialismo, 186
Presunzione di non colpevolezza [principio di], 187
Principi fondamentali della Costituzione, 187
Privacy, 187
Privatizzazione [degli enti pubblici], 187
Procedimento, 188
Procedimento legislativo delle camere, 189
Procedure di scelta del contraente [contratti pubblici], 190
Processo amministrativo, 192
Progetto di legge, 192
Promulgazione delle leggi, 192
Proporzionale [sistema elettorale], 193
Proposta di legge, 193
Proprietà [diritto di], 193
Prorogatio, 194

Prova nel processo amministrativo, 194
 Provincia, 195
 Provvedimenti, 195
 Pubblica amministrazione, 197
 Pubblicazione della legge, 197
 Pubblico impiego [principi costituzionali], 198
 Pubblico Ministero, 198

Q

Question time, 199
 Questione, 199
 Questione patrimoniale conseguenziale, 199
 Questore, 200
 Quiescenza [trattamento di], 200

R

Rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, 201
 Rapporto organico, 202
 Rappresentanza di genere, 203
 Rappresentanza organica, 203
 Ratifica dei trattati internazionali, 203
 Reati ministeriali, 203
 Referendum, 204
 Regione [organizzazione della], 206
 Regolamenti [generalità], 208
 Regolamenti [tipi], 209
 Religione [libertà in materia di], 210
 Repubblica, 211
 Requisizione, 211
 Resistenza [diritto di], 212
 Responsabile del procedimento, 212
 Responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, 213
 Responsabilità, 213

Responsabilità penale, 216
 Retribuzione, 216
 Retrocessione, 216
 Rettifica [dell'atto amministrativo], 216
 Revisione costituzionale, 216
 Revoca [dell'atto amministrativo], 217
 Revocazione, 217
 Ricorso, 217
 Rimozione, 219
 Riparto di giurisdizione, 220
 Ripudio della guerra, 220
 Risarcibilità dell'interesse legittimo, 220
 Riserva di legge [principio della], 221
 Riservatezza [diritto alla], 222
 Riti speciali [nel processo amministrativo], 222
 Ritiro [atti di], 222
 Riunione, 223

S

Salute [diritto alla], 225
 Sanzione, 225
 Scioglimento delle Camere, 226
 Sciopero, 227
 Scrutinio segreto, 227
 Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), 227
 Segreto, 228
 Semplificazione amministrativa, 229
 Sentenze (del giudice amministrativo), 230
 Servizio [rapporto di], 230
 Semestre bianco, 231
 Semipresidenzialismo, 231
 Senatore, 231
 Senatore, 231
 Sentenza della Corte costituzionale, 231
 Silenzio, 232
 Sistemi elettorali, 233

Soglia di sbarramento, 233
Sovranità, 234
Spending review, 235
Spoil system, 235
Stampa Libertà di (—), 236
Stato, 237
Stato di guerra, 237
Statuto, 238
Studio [diritto e dovere allo], 239
Sudditanza, 239
Suffragio universale, 239
Supplenza del Presidente della Repubblica, 239
Sussidiarietà [principio di], 240

T

T.A.R. [tribunale amministrativo regionale], 241
Territorio dello Stato, 241
Testo unico [t.u.], 241
Trasparenza [principio di], 242

Trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione, 242
Tribunale, 243

U

Ufficiale di stato civile, 245
Uffici territoriali del Governo (UTG), 245
Uguaglianza [principio di], 245
Unità Nazionale e autonomie locali, 246
U.R.P. [ufficio relazioni con il pubblico], 247
Urbanistica, 247
Usi civici, 248

V

Vacatio legis, 249
Violazione di legge, 249
Vizi [dell'atto amministrativo], 249
Vizi di legge, 250

A

Abilitazione

Provvedimento **permissivo** al cui rilascio è *condizionato l'esercizio di alcuni diritti* del richiedente.

L'(-) è **subordinata ad un riscontro di carattere tecnico** (cioè la differenza dall'autorizzazione), da parte della P.A. competente, circa la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge.

Le (-) possono essere:

- *ad personam*, come le (-) all'esercizio di una professione;
- *ad rem*, come la carta di circolazione degli autoveicoli.

L'(-) si differenzia dalla **autorizzazione** in quanto la prima viene rilasciata dalla P.A. a seguito di una valutazione tecnica, la seconda, invece, a seguito di *discrezionalità amministrativa*.

Abrogazione

Provvedimento amministrativo di secondo grado con cui la pubblica amministrazione *fa cessare gli effetti giuridici di un atto* non più rispondente al pubblico interesse successivamente alla sua emanazione.

L'(-) si differenzia dalla **revoca**, in quanto nel *primo caso* la P.A. valuta nuove e sopravvenute circostanze di fatto, che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse; nel *secondo caso*, invece, essa effettua una nuova valutazione delle circostanze originarie, cioè di quelle sussistenti al momento dell'emanazione dell'atto, riportandole, però, agli interessi attuali e concreti.

L'(-) differisce, poi, sostanzialmente dall'**annullamento**: questo, infatti, pur essendo ugualmente un atto di ritiro, viene disposto dalla P.A. in relazione ad atti affetti *ab origine* da vizi di legittimità.

Abrogazione della legge (15 disp. prel. c.c.)

Fenomeno giuridico in base al quale una norma o una disposizione viene revocata per porre fine alla sua vigenza, nonché circoscrivere nel tempo la sua efficacia e la sua applicabilità.

In base all'articolo 15 disp. prel. c.c., che regola l'applicazione del criterio cronologico, l'**abrogazione** può essere:

- **espresa**, quando è lo stesso legislatore a disporlo («è abrogata la disposizione X»);
- **tacita**, quando la disciplina successiva è *incompatibile* con la precedente oppure regola in modo diverso l'intera materia, per cui non è possibile la contemporanea vigenza di entrambe;
- **innominata**, quando il legislatore prevede l'abrogazione, ma non specifica quali norme ne siano oggetto («sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge»).

Accentramento di poteri

[⇒ *Alte cariche dello Stato*]

Accesso

(—) **ai documenti della pubblica amministrazione** [DIRITTO DI]

Diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi (artt. 22 ss., L. 241/1990).

L'(—) ha rilevanti finalità di pubblico interesse e costituisce *principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione dei cittadini* e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione degli operatori pubblici (art. 22, comma 2, L. 241/1990).

Il diritto di (—) è **escluso** (art. 24, L. 241/1990) per:

- i documenti coperti da *segreto di Stato*;
- i procedimenti in materia di *sequestri di persona e di protezione dei testimoni di giustizia*;
- i documenti coperti da *segreto o divieto di divulgazione* altrimenti previsto dall'ordinamento;
- i documenti protetti da appositi regolamenti governativi, al fine di *salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati, la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese.*

Al **Governo** è attribuito il potere di *limitare ulteriormente* l'(—), emanando un apposito regolamento.

Il diritto di (—) può essere **esercitato** nei confronti di tutti i *soggetti di diritto pubblico* e di tutti i *soggetti di diritto privato* limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La sua *titolarità* compete esclusivamente ai soggetti che vi abbiano *specifico interesse* (che deve essere *serio, concreto e personale*) in relazione alla tutela di una *situazione giuridicamente rilevante*.

La *richiesta* di (—), inoltrabile anche in **via telematica**, *deve essere motivata e va rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente*. Laddove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal *responsabile del procedimento amministrativo*. Decorsi inutilmente *30 giorni* dalla richiesta questa si intende respinta.

L'(—) non può essere negato ove sia sufficiente, da parte dell'amministrazione interpellata, fare ricorso al **potere di differimento**.

I provvedimenti di *rifiuto*, eventuale *limitazione o differimento* dell'(—) richiesto in via formale, devono essere *motivati* e sono impugnabili davanti al *tribunale amministrativo regionale*.

Al fine di vigilare sull'effettiva attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività amministrativa, è stata istituita, in base all'art. 27 L. 241/1990, la *Commissione per l'(—) ai documenti amministrativi*.

(—) ai pubblici uffici (97) (*)

L'art. 97 Cost. prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante **concorso** salvi i casi stabiliti dalla legge (sono, infatti, possibili assunzioni me-

(*) Gli articoli richiamati senza ulteriori specificazioni si intendono riferiti sempre alla Carta Costituzionale.

dante avviamento dalle *liste di collocamento*, per le qualifiche per cui basta avere frequentato la scuola dell'obbligo, o assunzioni obbligatorie di invalidi dalle relative liste).

Tale norma costituzionale è diretta ad assicurare l'**imparzialità** e l'**efficienza** dell'azione amministrativa, in quanto il meccanismo concorsuale dovrebbe tendenzialmente garantire la selezione del personale più idoneo culturalmente e attitudinalmente. Esso inoltre assicura l'accesso dei *cittadini* ai pubblici uffici in *condizioni di uguaglianza*; la Repubblica, a tal fine, promuove con appositi provvedimenti le *pari opportunità tra donne e uomini* (art. 51 Cost.).

(—) **civico (D.Lgs. 33/2013)**

Costituisce una più dettagliata espressione dei *principi di pubblicità e trasparenza* della P.A. per agevolare il controllo e la vigilanza popolare sull'amministrazione pubblica.

Esso – introdotto nell'ordinamento dal D.Lgs. 33/2013, cd. T.U. Trasparenza – viene correlato all'obbligo previsto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e si sostanzia nel *diritto di chiunque di richiederli* anche nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Finalità di questa nuova forma di (—) è quella di *alimentare il rapporto di fiducia che intercorre tra il cittadino e la P.A.* nonché quella di *promuovere la cultura della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno delle amministrazioni pubbliche.*

Una sostanziale differenza rispetto al diritto di (—) ai documenti ex art. 22 L. 241/1990 è rappresentata dal fatto che *la richiesta di (—) civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.*

Accordi

(—) **di programma (art. 34 D.Lgs. 267/2000 TUEL)**

Gli (—) sono quelli con i quali le amministrazioni concordano le *modalità di programmazione e di esecuzione di interventi pubblici*, coordinando le rispettive azioni.

Essi possono concernere, ai sensi dell'art. 34 T.U.E.L., la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedano, ai fini della completa realizzazione, le attività coordinate di amministrazioni statali, territoriali di altri soggetti pubblici.

Si ricorda, infine, che l'art. 133 del Codice del processo amministrativo attribuisce alla *giurisdizione esclusiva del G.A.* la cognizione delle controversie relative alla formazione, alla conclusione ed all'esecuzione degli (—) fra le PP.AA.

(—) **integrativi e sostitutivi**

La L. 241/1990 ha sancito il cd. *principio di contrattualità dell'azione amministrativa*, per cui la stessa può svolgersi, oltre che autoritativamente col provvedimento, attraverso un (—) tra P.A. e privati.

L'art. 11 prevede due forme di (—):

- a) gli **accordi integrativi**. Sono conclusi dall'amministrazione precedente con gli interessati al fine di *determinare il contenuto del provvedimento*. La previsione di tali accordi conferma l'accoglimento legislativo della concezione che considera il procedimento alla stregua di un luogo di *confronto dialettico* tra privati e P.A. ed il provvedimento come risultante di questo confronto;
- b) gli **accordi sostitutivi**. Mentre gli *accordi integrativi* precedono il provvedimento e ne determinano il contenuto, gli *accordi sostitutivi* sono *stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo*. Attraverso le modifiche apportate dalla L. 15/2005, all'art. 11 L. 241/1990, si è provveduto a *generalizzare l'uso degli accordi sostitutivi in quanto non è più previsto che alla loro conclusione si possa addivenire nei soli casi previsti dalla legge*.

(—) tra pubbliche amministrazioni

L'art. 15 L. 241/1990 consente sempre alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi volti a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di qualsiasi attività giuridica che sia di comune interesse.

Dal punto di vista della **disciplina**:

- è necessaria la forma scritta *ad substantiam* per la stipulazione di tali (—);
- si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili;
- è necessaria la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge;
- tali (—) devono essere sottoposti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 133 c.p.a. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli (—).

Acquiescenza

È una **causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo**, alla quale è da ricondurre ogni comportamento con il quale il soggetto privato dimostra, con *manifestazioni espresse* o per *fatti concludenti*, di condividere l'operato della pubblica amministrazione, precludendosi di conseguenza la possibilità di impugnare (sia in via amministrativa che giurisdizionale) il provvedimento amministrativo, del quale riconosce la legittimità. Non ogni comportamento adesivo equivale ad (—), ma solo quello caratterizzato dai seguenti **requisiti**:

- a) l'esistenza di un provvedimento viziato e con effetti immediatamente lesivi per il destinatario;
- b) la conoscenza del vizio da parte del privato;
- c) la volontà di accettarne gli effetti.

Non ha valore di (—) la *mera inerzia* del privato: in tal caso, affinché possa ritenersi formata l'(—), bisognerà attendere lo spirare dei termini per l'impugnazione.

Ad interim

Espressione adoperata per indicare il carattere temporaneo o provvisorio della nomina di un soggetto ad un determinato ufficio pubblico o carica.

Si ricorre alla *reggenza* (—) nei casi di temporanea assenza del titolare dall'ufficio. Ordinariamente il reggente (—) ha gli stessi poteri che competono ai titolari dell'ufficio; con il ritorno di questo ultimo viene a cessare la reggenza (—). Quest'ultima trova applicazione nell'istituto della *supplenza* [vedi →]. Nella prassi costituzionale, il Presidente del Consiglio (o un Ministro) può assumere (—) un Ministero lasciato vacante in attesa della nomina del nuovo titolare.

Adattamento**(—) al diritto dell'Unione europea (11)**

Procedura di adeguamento che l'Italia segue per recepire all'interno del proprio ordinamento le norme dell'Unione europea. Il fondamento costituzionale è l'art. 11 nella parte in cui ammette «limitazioni di sovranità» per partecipare a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.

Quanto alla legislazione ordinaria va ricordata la L. 11/2005 che ha introdotto due distinti provvedimenti legislativi per il recepimento degli atti dell'Unione europea: la *legge europea* e la *legge di delegazione europea*.

(—) al diritto internazionale generale (10)

Procedimento attraverso cui le norme internazionali trovano applicazione nell'ordinamento giuridico italiano, diventando così obbligatorie alla stregua di quelle interne (art. 10 Cost.).

In tali norme rientrano le **consuetudini internazionali**, oltre ai principi supremi dell'ordinamento internazionale.

L'obbligo di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale vige per tutti gli organi dello Stato:

- *per il Parlamento*, che non potrà approvare leggi contrarie alle norme internazionali e dovrà emendare o abrogare quelle eventualmente contrastanti;
- *per la pubblica amministrazione*, in particolare per il Governo nell'adozione di decreti legge e decreti legislativi;
- *per la magistratura*, che dovrà applicare la disciplina internazionale e assicurarne il rispetto.

Adeguatezza [PRINCIPIO DI] (118)

È uno dei principi secondo cui, ex art. 118 Cost., comma 1, deve aversi il conferimento di compiti e funzioni amministrative a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Più precisamente sta a significare che l'amministrazione cui vengono conferiti compiti e funzioni deve essere idonea da un punto di vista organizzativo a garantirne l'esercizio.

Tale principio va coordinato con quello della *differenziazione*, in base al quale l'allocazione delle funzioni deve prendere in considerazione le diverse ca-

ratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi, e con il principio della *sussidiarietà*, che prevede la localizzazione delle funzioni al livello territoriale cui afferiscono i relativi bisogni (NOBILI).

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni [➡ A.R.A.N.].

Agenzie pubbliche

Le (—) sono il **braccio operativo** dei Ministeri *per le attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale*.

In particolare, le (—) sono **vigilate e controllate dai Ministeri competenti**, ma godono di *piena autonomia operativa e di bilancio* nell'ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti, assegnati loro dai Ministri e formalizzati in apposite «*convenzioni*».

Pur mancando di personalità giuridica le (—) dispongono di propri organi di gestione e di controllo interno, e operano al servizio non solo del Ministero al quale sono collegate, ma di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali.

Albo professionale

Documento, accessibile al pubblico, contenente l'**elenco di una determinata categoria di professionisti** (*ingegneri, architetti, avvocati* etc.). L'inserzione dei soggetti nell' (—), necessaria ai fini del legittimo esercizio delle professioni intellettuali, si ha con l'*iscrizione*, atto di accertamento costitutivo che consegue ad un esame di *abilitazione*.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli (—) e la loro tenuta sono demandati in generale agli ordini e collegi professionali, sotto la vigilanza dello Stato.

Alte cariche dello Stato (90, 96)

Sono il *Presidente della Repubblica*, il *Presidente del Consiglio*, il *Presidente del senato*, il *Presidente della Camera*.

Si tratta di cariche monocratiche che, assieme a quelle assembleari, sono i regitori dello Stato.

Si ricordi che il *Presidente del Senato* sostituisce il P.d.R. in caso di assenza e il *Presidente della Camera* presiede le *Camere in seduta comune*: tali attribuzioni sono costituzionalmente previste e garantite per evitare che l'esercizio dei **poteri di riserva** possa dar luogo a pericolosi *accentramenti di potere*.

Alto tradimento (90)

È uno dei due reati previsti dalla Costituzione per i quali il Capo dello Stato può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale per atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni (oltre all'*attentato alla Costituzione*) (art. 90 Cost.).

È una **norma in bianco**, e come tale è priva di un precetto determinato, che sanziona un generico comportamento doloso che, offendendo la

personalità interna ed internazionale dello Stato, costituisce una **violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica**.

L'(-) presuppone una *intesa* del Capo dello Stato con potenze straniere atta a pregiudicare gli interessi nazionali o, addirittura, a sovvertire l'ordinamento costituzionale.

Ammissione al pubblico impiego

Ai sensi del D.P.R. 487/1994, i requisiti generali per l'(-) sono:

- a) **cittadinanza italiana o europea** (a meno che la legge non disponga diversamente);
- b) **età non inferiore a 18 anni** e senza limiti di età, salvo le deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
- c) **idoneità fisica all'impiego**: l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorsi;
- d) **godimento dei diritti politici**: non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo o coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una P.A.;
- e) **titolo di studio**: varia a seconda del contenuto della prestazione lavorativa richiesta;

Dal 1° gennaio 2000 tutti i bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera (art. 37 D.Lgs. 165/2001).

Amnistia (79)

È una delle **cause di estinzione del reato**. Consiste in un **atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena** nei confronti di coloro che abbiano commesso fatti costituenti reato in un determinato periodo, anteriore all'entrata in vigore della legge di concessione del beneficio.

L'art. 79 Cost. stabilisce che la competenza a concedere l'(-) spetta in via esclusiva al **Parlamento** con *deliberazione a maggioranza dei due terzi* dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; si ricordi che in passato il potere di (-) rientrava nelle specifiche competenze del Presidente della Repubblica, mentre nello Statuto Albertino costituiva una prerogativa del sovrano.

È inoltre previsto che la legge di concessione dell'(-) deve stabilire il termine per l'applicazione e che, in ogni caso, le (-) non potranno applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Le leggi in materia di (-) non possono essere sottoposte a *referendum abrogativo* (art. 75, co. 2 Cost.) per l'effetto «populista» che ne potrebbe compromettere l'esito.

A.N.AC. [AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE]

Autorità amministrativa indipendente istituita dal D.Lgs. 150/2009 (con il nome di **Civit** e così rinominata dalla L. 190/2012) con il compito originario di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di misurazione delle *performances* lavorative dei *pubblici dipendenti* e di garanzia della trasparenza dei relativi sistemi di valutazione.

Essa, inoltre, riveste il ruolo di *Autorità nazionale per la lotta e la prevenzione dei fenomeni di corruzione nelle amministrazioni pubbliche*.

Con il D.L. 90/2014, riforma P.A. Renzi-Madia, conv. in L. 114/2014 l'(-) ha acquisito le attribuzioni della soppressa *Autorità di vigilanza sui contratti pubblici* ed ha perso quelle relative alla misurazione della *performance*, che invece sono passate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Antipolitica

Fenomeno che si verifica quando la politica non è più in grado di esprimere la volontà dei cittadini i quali non si identificano più nei partiti che si presentano alle elezioni.

Può assumere differenti connotazioni che vanno dai semplici *movimenti* fino a veri e propri **partiti antipolitici** che si oppongono alla *casta al potere* (maggioranza e opposizione).

L'(-), cioè, raccoglie la voce degli «*indignati*» e cresce in proporzione agli eccessi e alla corruzione di chi governa.

Questo fenomeno però è difficile da «canalizzare» nella giusta misura in quanto la protesta dei cittadini non sempre riesce a prendere una forma univoca e chiara.

Di tale disagio i partiti politici dovrebbero tener conto per ritrovare, così, i giusti stimoli per un sano dialogo costruttivo con gli elettori e le altre forze sociali ed economiche del Paese.

Apolicità delle forze armate (52)

L'ordinamento delle forze armate deve ispirarsi allo *spirito democratico della Repubblica* anche nell'ambito delle gerarchie militari per evitare che la condotta dei superiori gerarchici possa soffocare la dignità degli appartenenti a tali forze, superando i limiti riconosciuti e specificamente codificati (in materia di riunione, associazione, sciopero etc.) dal **Codice dell'ordinamento militare**.

Apolidia (D.Lgs. 286/1998)

È la situazione in cui viene a trovarsi il soggetto che perde la propria *cittadinanza* e non ha i requisiti per acquistare la cittadinanza di un altro Stato. L'apolide presente nel nostro paese è **sottoposto alla legge italiana**, per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed è, inoltre, sottoposto alla legge del luogo di domicilio o, in mancanza, di residenza, nei casi in cui dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

La condizione giuridica dell'apolide è disciplinata compiutamente dal D.Lgs. 286/1998.

Appalto

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (art. 3, comma 1, lett. ii) **D.Lgs. 50/2016**, Codice dei contratti pubblici).

Specificamente, il **contratto di** (—) può riguardare:

- **lavori**: quando l'(—) ha per oggetto:
 - a) l'esecuzione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'Allegato 1 (costruzione, demolizione, trivellazioni e perforazioni, installazione di impianti, intonacatura etc.);
 - b) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - c) la realizzazione con qualsiasi mezzo di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza dominante sul tipo o sulla progettazione dell'opera (art. 3, lett. ll);
- **servizi**: quando l'oggetto dell'(—) consiste nella prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla precedente lett. ll) della disposizione (art. 3, lett. ss);
- **forniture**: quando il contratto consiste nell'acquisto, nella locazione finanziaria, nella locazione o nell'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3, lett. tt)).

Approvazione delle leggi (72)

[► Procedimento legislativo]

A.R.A.N. [AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI]

Istituita dal D.Lgs. 29/1993 e disciplinata dal D.Lgs. 165/2001, T.U. pubblico impiego, è un organismo tecnico, con sede a Roma, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

L'(—) esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle **relazioni sindacali**, alla negoziazione dei **contratti collettivi** e all'assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti stessi.

L'(—) cura anche le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza trimestrale ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle Commissioni parlamentari un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.

Arti e scienze [PRINCIPIO DI LIBERTÀ DELLE] (33)

Le (—) devono essere considerate libere e godono di diretta ed autonoma garanzia, senza essere tra l'altro sottoposte al limite del *buon costume* previsto inve-

ce per tutte le manifestazioni del *pensiero*. Per esse vale, inoltre, il principio delle libertà dell'*insegnamento* [vedi →].

Sono considerate attività scientifiche tutte quelle basate sullo studio e sull'osservazione di determinati fenomeni, che, grazie alle regole desunte dall'esperienza e dalla conoscenza degli eventi naturali, consentono di giungere a risultati scientifici oggettivamente dimostrabili.

Non altrettanto pacifica è la nozione di arte in senso oggettivo. Trattandosi di manifestazioni a carattere creativo, è difficile definirne la natura soprattutto quando toccano il limite del buon costume, rischiando di offendere la sensibilità collettiva.

Solo considerando l'arte un *prodotto sociale* (non individuale) si può trovare un criterio per identificare le «attività artistiche» menzionate e tutelate dalla Costituzione.

Artigianato (45)

Forma di produzione di cui la Costituzione ne garantisce lo sviluppo (art. 45^o Cost.) ed affida la competenza legislativa esclusiva in materia alle Regioni ordinarie (art. 117 Cost.), non essendo prevista nella competenza esclusiva dello Stato o in quella concorrente. Esse possono esercitarla direttamente o per delega a Province e Comuni.

Il D.Lgs. 112/1998, attribuisce le funzioni amministrative in materia di (—) alle Regioni.

Asilo politico (10, 117)

È il *diritto* concesso ad uno **straniero** di trovare **rifugio nel territorio o presso una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo**, qualora sia perseguitato o subisca discriminazioni per motivi politici, religiosi o razziali: finalità dell'istituto è quello di proteggere lo straniero e assicurargli un giudizio giusto ed equo, che non gli viene garantito in patria.

Nel caso in cui il rifugio è concesso presso una sede diplomatica dello Stato all'estero si parla di *asilo diplomatico*, mentre nell'ipotesi in cui è concesso asilo sul territorio dello Stato si parla di *asilo territoriale*.

Secondo l'art. 10^o della Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica «*lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana*».

Il successivo comma dello stesso articolo (che si ricollega all'art. 26 Cost.) precisa che non è ammessa l'*estradizione* dello straniero per reati politici, né è consentito, per converso, all'Italia di chiedere l'*estradizione* di nostri cittadini per gli stessi reati.

Assemblea costituente

Organo collegiale straordinario e temporaneo eletto allo scopo di redigere ed approvare la *Costituzione*, nonché svolgere le funzioni legislative in sostituzione delle ordinarie assemblee parlamentari.

L'(—), che ha redatto la nostra Costituzione, restò in carica dal 1946 al 1948. Al suo interno fu creata la **Commissione dei 75**, suddivisa in tre sottocom-

missioni, che dopo 6 mesi presentò il progetto di Costituzione, discusso in 173 sedute e approvato il 22 dicembre 1947.

Dalla natura della funzione costituente si evincono i caratteri della *straordinarietà* e della *temporaneità* dell'(-), destinata a sciogliersi con l'entrata in vigore della Costituzione.

Assistenza sociale (39)

Prestazioni che erogano specifici servizi, per conto dello Stato, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria del lavoratore.

Associazione ^[LIBERTÀ DI] (18)

Diritto di tutti i cittadini ad **associarsi liberamente**.

Si tratta di una *libertà strumentale* in quanto la Costituzione la considera indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione diretta o indiretta (attraverso le formazioni sociali in cui è integrata) alla vita economica, politica e sociale del Paese. Inoltre, dopo aver garantito in linea generale la libertà di (-) nell'art. 18 Cost., riconosce esplicitamente tale libertà nei campi *politico* (art. 49), *sindacale* (art. 39) e *religioso* (art. 19).

L'art. 18 Cost., in ossequio al fondamentale principio del **pluralismo**, garantisce altresì la libertà delle associazioni, nel senso che tutela la *libertà* di dar vita ad una *pluralità di associazioni* considerate come *formazioni sociali* e tutelate dall'art. 2 Cost.

Sono vietate le **associazioni segrete** e quelle che perseguono scopi politici mediante associazioni a carattere militare, questo divieto impone la **massima trasparenza** per prevenire la formazione di organizzazioni pericolose per l'ordine democratico.

Associazioni

Sono considerate **segrete** quelle (-) che, anche all'interno di (-) palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche (art. 1, L. 17/1982).

Sono considerate **militari** quelle (-) costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con eventuale adozioni di gradi o uniformi, con scopi politici (anche indiretti) e con un'organizzazione che prevede l'impiego collettivo della violenza (art. 1, D.Lgs. 43/1948).

In attuazione di questo principio è stata vietata con la L. 645/1952 la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Attentato alla Costituzione (90)

È una delle due ipotesi uniche di reato, insieme all'**alto tradimento**, previste, ex art. 90 Cost., a carico del *Presidente della Repubblica*; è considerata una «**norma in bianco**» per il suo generico contenuto.

In particolare integra gli estremi di tale reato *ogni comportamento doloso diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione*. Il Presidente della Repubblica è messo in stato d'accusa per (—) dal *Parlamento in seduta comune*, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è giudicato dalla *Corte costituzionale*.

Atti aventi forza di legge (76-77)

Sono così definiti i **decreti-legge, i decreti legislativi, le leggi regionali**. Tali atti, pur se dotati della *forza di legge*, cioè della stessa attitudine ad innovare l'ordine normativo vigente (c.d. *forza attiva*) e della medesima capacità di resistere alla abrogazione (c.d. *forza passiva*) riconosciuta alla legge formale, *subiscono* particolari *limitazioni*.

Infatti, i *decreti-legge* necessitano della *conversione*, quelli *legislativi* devono sottostare ai limiti della *legge di delegazione*, mentre le *leggi regionali*, nel caso di legislazione concorrente, devono anche rispettare i limiti posti dalle leggi statali.

Atti ispettivi del Parlamento

Atti di **controllo politico** esercitati *a posteriori* (da **ciascuna Camera separatamente**) sull'attività del Governo.

In alcuni casi assumono forma *preventiva* per sollecitare una decisione come avviene per le *interrogazioni*, in altri intervengono successivamente o per conoscere i motivi di una condotta politica, come nel caso delle *interpellanze* o per acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una materia di pubblico interesse, come nel caso delle *inchieste parlamentari*.

Tra gli atti ispettivi citiamo:

- l'**interrogazione**, che è una domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo ad un Ministro circa la conoscenza di una determinata situazione (v. anche *Question time*);
- l'**interpellanza**, che è una domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un Ministro riguardante la sua condotta;
- l'**inchiesta parlamentare**, la quale invece è disposta da ciascuna Camera al fine di acquisire conoscenza su una determinata materia.

Atti legislativi per fronteggiare lo stato di guerra (78)

Atti adottati dal Governo, in virtù della delega concessa dal Parlamento, per fronteggiare lo *stato di guerra*.

Infatti, a norma dell'art. 78 Cost. le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo poteri *extra ordinem* per consentirgli di far fronte a situazioni del tutto particolari, che possono giungere sino alla sospensione di talune garanzie costituzionali.

Atti politici

Atti attraverso cui viene **esercitata la funzione di indirizzo politico**, cioè di **suprema direzione dello Stato**.

La loro caratteristica fondamentale è la *libertà nel fine*, essendo volti a formulare ed attuare le scelte mediante le quali si individuano le finalità che lo *Stato* intende perseguire.

Unico limite degli (—) è il rispetto delle norme e dei principi della *Costituzione*.

Gli (—) costituiscono un **numerus clausus**, in quanto inammissibili al di fuori delle previsioni operate dalla Costituzione.

Soggetti legittimati alla loro adozione sono: il *Governo*, il *Presidente della Repubblica*, il *Parlamento*, la *Corte costituzionale*, le *Regioni* e il *corpo elettorale*. Nel novero degli (—) rientrano ad esempio gli atti con i quali il Presidente della Repubblica indice le elezioni politiche ed i *referendum*, i suoi messaggi alle Camere etc.

Attività amministrativa (principi costituzionali)

(—) Principio di legalità

Soggezione dei pubblici poteri alla legge. L'**amministrazione pubblica si deve attenere a quanto previsto dal legislatore** sia dal punto di vista dell'**organizzazione**, sia per quanto concerne la propria **attività**; ciò comporta che l'amministrazione non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce.

Il fondamento costituzionale di tale principio, così come evidenziato in dottrina, può essere rinvenuto in differenti disposizioni.

L'art. 97, co. 2, Cost. rappresenta il principale referente di tale principio, nella parte in cui si afferma che «*i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge*».

Solo la legge, dunque, può determinare i fini che l'azione amministrativa deve perseguire, il **contenuto tipico** dei vari atti amministrativi e il loro **procedimento di formazione**.

(—) Principio di imparzialità

Principio in forza del quale la P.A. non deve **discriminare** la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi pubblici, né **abusare** della propria posizione nei casi in cui entra in contatto con soggetti terzi.

Il fondamento costituzionale di tale principio è da rinvenire nell'art. 97, co. 2, laddove si afferma che i pubblici uffici sono assicurati in modo che sia garantita l'*imparzialità dell'amministrazione*, oltre che il *buon andamento*.

La P.A., pertanto, deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella sua azione, così da perseguire, *in modo imparziale*, il proprio interesse pubblico di riferimento.

Il principio di **imparzialità** si ritrova anche in altre norme costituzionali, fra cui:

- l'**art. 51**, co. 1, che prevede che «*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza*»;
- l'**art. 54**, co. 2, il quale sancisce il dovere di adempiere le funzioni pubbliche «*con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge*»;

- l'art. 97, co. 4, secondo cui «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso»;
- l'art. 98, co. 1, a norma del quale «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

(—) Principio di buon andamento

Principio che impone all'agente pubblico di **svolgere la propria attività** secondo le modalità più *idonee e opportune* per realizzare, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 L. 241/1990, un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace.

Pertanto, affinché sia rispettato il principio di buon andamento, la P.A. nello svolgimento della propria attività deve uniformarsi ai parametri di:

- a) **economicità**, cioè ottimizzando i *risultati* in relazione ai *mezzi* a disposizione;
- b) **efficienza**, cioè adeguando le *risorse* rispetto agli *obiettivi* da perseguire;
- c) **efficacia**, per perseguire gli obiettivi prefissati.

(—) Principio di ragionevolezza

Principio sussidiario in cui confluiscono i *principi di imparzialità e buona amministrazione*, sanciti dall'art. 97 Cost.

Attività amministrativa (principi generali di cui alla L. 241/1990)

Le **regole generali** dell'azione amministrativa fissate dal legislatore sono ispirate ai seguenti principi:

1. il **principio di legalità**, per il quale l'attività amministrativa deve perseguire i fini dettati dalla legge. Esso deve essere inteso in **senso sostanziale**, cioè non solo come «conformità estrinseca dell'atto amministrativo al dato normativo», ma, anche come «*conformità di tutta l'azione amministrativa alle prescrizioni normative espresse, nonché ai valori di efficacia, efficienza ed adeguatezza che promanano dall'intero corpus normativo*»;
2. il **principio del giusto procedimento** che, garantendo il *diritto di partecipazione* degli interessati, consacra la **dialettica tra interessi pubblici e privati**, tendendo alla composizione di eventuali contrasti.
3. il **principio di semplificazione**, in ragione del quale il legislatore ha introdotto taluni istituti diretti, in conformità all'art. 97 Cost., a **snellire e rendere più celere l'azione amministrativa** (silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività, conferenza di servizi etc.).

Ai suddetti principi sono informati, in particolare, i criteri fondamentali e le regole dettate dal Capo I della L. 241/1990 a cui l'amministrazione deve attenersi. Tali criteri e regole sono: **economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza**, queste ultime nelle accezioni già evidenziate nel paragrafo precedente. Quanto, invece, all'*economicità e all'efficacia*, la prima deve essere intesa come *obbligo* per la P.A. di realizzare il miglior risultato possibile (in relazione all'interesse pubblico da perseguire) in rapporto alle risorse a disposizione; la seconda è un concetto che implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti.

Atto**(—) amministrativo**

Atto posto in essere da un'autorità amministrativa, nell'esercizio di una funzione amministrativa. Nell'ambito di questa categoria assai generica, si distinguono vari tipi di (—), tra cui ricordiamo i *provvedimenti amministrativi*, che sono atti a cd. *rilevanza esterna*, cioè in grado di incidere anche autoritativamente sulle posizioni giuridiche dei loro destinatari.

(—) normativo

Sono atti in grado di innovare l'ordinamento giuridico esistente e costituenti, pertanto *fonti del diritto*.

Gli (—) possono essere emanati sul fondamento di un atto legislativo sia dal Governo che dalla *pubblica amministrazione*.

Nel *primo caso* sono ricompresi: *decreti legge*, i *decreti legislativi*, i *decreti di attuazione degli Statuti speciali*, i *regolamenti*.

Nel *secondo caso*, invece, rientrano tutti gli (—) prodotti dal potere amministrativo (regolamenti prefettizi, statuti regionali, ordinanze, regolamenti degli enti locali etc.) di natura non primaria.

Autenticazione

Il termine designa un **atto di certificazione** che si identifica per il contenuto di **attestazione dell'autenticità**.

La specie più diffusa è l'(—) *di firma*, volta a certificare la provenienza della firma apposta a un qualsiasi documento; esistono tuttavia anche (—) di interi documenti, così come di opere grafiche, di riproduzioni fotografiche, ovvero ottenute con altri mezzi meccanici più complessi.

Authority

[► *Autorità amministrative indipendenti*].

Autocertificazione (D.P.R. 445/2000)

Dichiarazione sottoscritta che il cittadino può produrre in sostituzione delle normali certificazioni ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione ed **attestante fatti, stati o qualità** che la P.A. deve già conoscere e può agevolmente verificare.

Colui che produce le suddette dichiarazioni sostitutive è considerato **penalmente responsabile** ove quanto dichiarato sia falso (*dichiarazione mendace*).

La **disciplina relativa** alla documentazione amministrativa è contenuta nel D.P.R. 445/2000 (*Testo unico in materia di documentazione amministrativa*).

Infine, in base all'art. 43 D.P.R. 445/2000, le PP.AA. e i gestori di pubblici servizi hanno l'**obbligo di acquisire d'ufficio**, per via telematica, le informazioni relative alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che sono in possesso delle stesse amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Autonomie locali (5)

Collettività cui lo Stato riconosce la **qualità di enti autonomi** ed il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità, e a favore delle rispettive comunità, una parte rilevante degli affari pubblici.

La Costituzione pone le (—) alla base del sistema amministrativo ed organizzativo dello Stato.

L'art. 5 stabilisce il principio del rispetto delle (—), disponendo che «**La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali**».

A partire dagli anni '90, si è assistito ad una profonda rivitalizzazione delle (—), iniziata con la L. 142/1990 (ora abrogata), che ha avuto poi come punti qualificanti il D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico degli enti locali*) e la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attuata con la L. cost. 3/2001.

Autorità amministrative indipendenti

Sono enti od organi pubblici creati dal legislatore al fine di garantire un'esigenza di autonomia ed imparzialità, diversamente atteggiata in funzione del momento politico e delle caratteristiche operative necessarie, in *settori economici e sociali nevralgici* cui esse sono preposte.

Sono dotate di sostanziale *indipendenza dal Governo*, e, cioè, sono caratterizzate da *autonomia organizzativa, finanziaria e contabile*, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell'esecutivo, fornite di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici.

Esse svolgono una **funzione di regolamentazione e tutela di interessi di rilievo costituzionale** (ad es. *l'obiettività dell'informazione, la libertà di concorrenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, il diritto alla riservatezza* etc.) che vengono in rilievo in settori e materie nei quali il contemperamento degli opposti interessi si presenta particolarmente delicato. Ciò spiega l'attribuzione di una **sfera di ampia autonomia** che consente a tali organismi di svolgere in modo **imparziale** la propria attività, evitando pericoli di condizionamento da parte del potere politico, del potere economico o di gruppi di pressione.

AUTORITÀ INDIPENDENTI	
Denominazione	Funzioni
Autorità garante della concorrenza e del mercato <i>(Antitrust)</i>	Ha il compito di vigilare: sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di posizione dominante (ossia posizioni di tipo monopolistico), sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza. L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa e di attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il <i>rating</i> di legalità.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)	Verifica le modalità di distribuzione dei prodotti del settore delle telecomunicazioni (televisione, radio, telefonia, posta eccetto la stampa) e la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico; l'Autorità vigila anche sul rispetto delle norme in materia di pubblicità e di <i>par condicio</i> elettorale.
Garante per la protezione dei dati personali (Garante della privacy)	Interviene in ogni settore della vita sociale, economica e culturale del Paese in cui si sia manifestata l'esigenza della protezione dei dati personali: esso, infatti, assicura il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone connessi all'utilizzo delle relative informazioni.
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)	Tutela gli investitori e l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare; in particolare vigila sui prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento etc.), assicurando ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie per effettuare e gestire i propri investimenti in modo consapevole (controllo di trasparenza).
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS, ex ISVAP)	Vigila sulle imprese di assicurazione nonché su tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	Ha il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico, nonché di assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	Vigilava sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti per garantire l'osservanza dei principi generali che regolano la materia.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi	Vigila sul rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle norme che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, svolgendo anche ruoli di conciliazione.
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)	È garante della tutela del risparmio, della trasparenza e del corretto funzionamento del sistema dei fondi pensione.

Banca d'Italia	Ad essa spettano la gestione della circolazione monetaria e la disciplina e la vigilanza del sistema bancario; in quanto banca centrale, ha il potere di coniare le banconote.
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Ha il compito di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori.
Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio	Si occupa delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, della verifica e della valutazione dell'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo nonché della sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo.
Autorità Nazionale Anticorruzione	Essa svolge il ruolo di autorità anticorruzione ed acquisisce le attribuzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (cfr. il D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014 cd. riforma Renzi-Madia della P.A.).
Garante per la sorveglianza dei prezzi (Mister Prezzi)	Ha funzioni di controllo e verifica sui prezzi, per arginare fenomeni speculativi.
Garante per le micro, piccole e medie imprese	Ha il compito di favorire lo sviluppo del sistema delle Micro e PMI, e di analizzare e valutare l'impatto delle politiche pubbliche sulle imprese minori, individuando le misure adatte a favorirne la competitività.
Autorità di regolazione dei trasporti	Istituita dal D.L. 201/2011, come modif. dal D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, ha il compito di garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali.
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	Istituita dalla L. 125/2014, ha il compito di attuare le politiche di cooperazione allo sviluppo in base a criteri di efficienza, economicità, unitarietà e trasparenza.

Autorizzazione

(—) ai disegni di legge governativi (87)

Atto di controllo preventivo alla formazione della legge effettuato dal **Presidente della Repubblica** sui progetti di legge di iniziativa governativa. Questi disegni di legge sono redatti da appositi organi ministeriali e approvati dal Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica può limitarsi a richiedere un riesame da parte del Governo e può rifiutare l'autorizzazione, per mancanza di un elemento essenziale o quando ritenga l'atto costituzionalmente illegittimo o inopportuno.

(—) a procedere (68)

Costituisce una **condizione di promovibilità** dell'azione penale e di *prosequibilità* della stessa nel senso che, a seconda dei casi, l'(—) può interve-

nire per rimuovere l'ostacolo iniziale o quello sopravvenuto all'esercizio della pretesa punitiva nei confronti dei parlamentari.

L'(—) costituisce una dichiarazione di volontà di una pubblica autorità (politica o amministrativa) diretta a consentire l'esercizio del magistero punitivo in considerazione della natura del reato (cd. (—) *oggettiva*) o della qualità del soggetto (cd. (—) *subiettiva, intuitu personae*).

Così, per i *reati contro la personalità dello Stato*, per quelli di *vilipendio* alle Assemblee legislative, all'Ordine giudiziario e alle Forze armate o alla Corte costituzionale occorre l'(—).

Per i *reati comuni commessi da soggetti particolari* (es.: membri del Parlamento, giudici della Corte costituzionale), l'(—) è variamente regolata.

L'art. 68 Cost. limita la necessità dell'(—) ad alcuni specifici atti processuali (*perquisizione, arresto, intercettazione, sequestro di corrispondenza*). Al di fuori di tali atti, non è necessaria alcuna (—). Permangono, invece, le prerogative riconosciute ai giudici costituzionali dalla L. cost. 1/1948. In questo caso l'autorizzazione a procedere è data dalla Corte Costituzionale.

(—) alla ratifica dei trattati internazionali (80)

Atto di controllo del Parlamento che *autorizza* la ratifica del Presidente della Repubblica di un trattato internazionale e che consente al Parlamento di esercitare un controllo sulla *politica estera* del Governo.

L'(—) è richiesta solo per cinque particolari categorie di trattati di natura particolarmente delicata e tassativamente previsti dall'art. 80 Cost.:

- *trattati di natura politica;*
- *trattati di regolamento giudiziario;*
- *trattati che importino variazioni del territorio italiano;*
- *trattati che importino oneri alle finanze;*
- *trattati che implicino modificazione di leggi.*

Autotutela amministrativa

Complesso di attività amministrative con cui ogni pubblica amministrazione **risolve i conflitti, potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese.**

L'(—), pertanto, è la capacità, riconosciuta dalla legge all'amministrazione (dello Stato o di un ente pubblico), di **farsi ragione da sé**, con i mezzi amministrativi a sua disposizione (e salvo ogni sindacato giurisdizionale).

Il suo **fondamento** risiede in una *potestà generale*, propria di ogni pubblica amministrazione, ovvero nella attribuzione stessa dei poteri amministrativi ad una P.A., ed implica il potere di pronunciarsi *unilateralmente* su tutte le questioni amministrative di propria competenza.

L'attività di (—) può distinguersi in:

1. **autotutela decisoria:** attuata attraverso l'*emanazione* di una **decisione amministrativa**. Essa può riguardare gli *atti amministrativi* precedentemente posti in essere dalla P.A. e i *rapporti giuridici di diritto amministrativo*: cioè comportamenti, tenuti da soggetti in rapporto giuridico con l'amministrazione (ad esempio: concessionario di beni pubblici), che non appaiono conformi a pretese della P.A. (fondate su norme di legge, o su precedenti atti amministrativi);

2. **autotutela esecutiva**: consistente nel complesso di attività volte *ad attuare le decisioni già emanate dall'amministrazione* (ad es.: gli ordini dati da un organo amministrativo ai propri dipendenti di eseguire d'ufficio uno sgombero di abusiva occupazione di suolo demaniale e le conseguenti operazioni materiali di sgombero).

Avvocazione

È uno dei casi in cui si determina lo **spostamento** dell'esercizio della **competenza**, insieme alla sostituzione ed alla delegazione.

Si inquadra nell'ambito dei rapporti tra *organismi* e dà luogo alla sostituzione di un organo *gerarchicamente superiore* nelle funzioni di quello inferiore. Nel nostro ordinamento amministrativo sussiste un *generale principio di* (—) tra organi gerarchicamente ordinati, salvo che la legge non disponga diversamente.

Avvocatura dello Stato (L. 103/79)

È l'*organo*, avente carattere *ausiliario*, a *competenza generale*, cui sono affidate *istituzionalmente* la **rappresentanza** e la **difesa in giudizio** di tutte le amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alle *giurisdizioni amministrative* e speciali, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni costituzionali.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 9, L. 103/1979, spetta all' (—) la difesa dello Stato italiano davanti alle **giurisdizioni internazionali** (Corte internazionale di Giustizia dell'Aia, Corte di Giustizia dell'Unione europea etc.).

L' (—), posta alle dirette dipendenze del *Presidente del Consiglio dei Ministri*, al quale è gerarchicamente subordinata, è costituita dall'*Avvocatura generale*, con sede a Roma, e dalle *Avvocature distrettuali*, con sede in ciascun capoluogo di Regione e, comunque, dove sono istituite sedi di *Corte d'appello*.

Aziende autonome

Organismi atipici aventi il compito di assicurare una **gestione** più agile e pronta di **servizi di interesse pubblico**.

Sono dotate di un'organizzazione amministrativa distinta da quella statale anche se risultano, comunque, essere sottoposte al controllo dello Stato.

Le (—) godono di *autonomia amministrativa*, *contabile* (il loro bilancio è distinto da quello statale ma allegato allo stesso) e *finanziaria*, ma sono soggette a *controllo politico* da parte del Parlamento, *gerarchico* da parte del Ministro competente e *successivo* da parte della Corte dei conti.

Il fenomeno della privatizzazione di vasti settori dell'economia pubblica ha quasi **azzerato** il numero delle (—), molte delle quali sono state trasformate in *enti pubblici economici* e, successivamente, in *società per azioni* (es. ferrovie dello Stato).

Pertanto, le figure residue si rinvengono essenzialmente in ambito locale piuttosto che nazionale.